SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 368)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro dell'Interno
(TAMBRONI)

di concerto col Ministro di Grazia e Giustizia
(GONELLA)

col Ministro delle Finanze
(PRETI)

col Ministro del Tesoro
(ANDREOTTI)

e col Ministro della Pubblica Istruzione
(MORO)

NELLA SEDUTA DEL 22 GENNAIO 1959

Modifica dell'ultimo comma dell'articolo 4 della legge 13 aprile 1953, n. 340, sugli Archivi di Stato

Onorevoli Senatori. — L'articolo 4 della legge 13 aprile 1953, n. 340, recante modificazioni alla legge 22 dicembre 1939, numero 2006, sugli Archivi di Stato, determina, nel terzo comma, le modalità del conferimento, mediante concorso per titoli, delle promozioni a soprintendente di 2ª classe ed a direttore capo di 2ª classe, disponendo che « il giudizio sui concorsi è demandato al Consiglio superiore degli Archivi, il quale delibera a scrutinio segreto nei riguardi di ciascun concorrente ».

Il Consiglio di Stato, con decisione della 4º sezione in data del 31 maggio 1957, n. 791, ha ritenuto che il Consiglio superiore degli Archivi, in sede di giudizio sui concorsi per il conferimento delle promozioni anzidette, debba essere considerato quale Commissione giudicatrice di concorso.

L'esercizio di tale funzione richiede, per la validità dei relativi giudizi, il *plenum* della composizione prevista dall'articolo 8 della legge sopra richiamata,

LEGISLATURA III - 1958-59 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Senonchè, in base all'esperienza acquisita attraverso le periodiche convocazioni del Consiglio superiore, si è dovuto constatare che in pratica è pressochè impossibile assicurare alle riunioni del predetto Collegio la presenza di tutti i componenti. Essi, infatti, per la maggior parte, in dipendenza dei frequenti impegni che a loro derivano dall'essere tra i massimi esponenti delle carriere scientifiche universitarie e dell'alta cultura o per altre ragioni, non possono partecipare ai lavori del Consesso; per cui solo in via eccezionale potrebbero risultare tutti presenti alle sedute.

Inoltre, per il nuovo carattere di Commissione giudicatrice, riconosciuto dal Consiglio di Stato alle funzioni del Consiglio superiore degli Archivi in tema di giudizio sui concorsi, la composizione del medesimo, così come prevista dal combinato disposto degli articoli 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 21 gennaio 1947, n. 99, e 8 della legge 13 aprile 1953, n. 340, e, cioè, di 13 componenti, non è più rispondente alla composizione numerica connaturale alle Commissioni esaminatrici di concorsi.

D'altra parte, l'attuale procedimento seguito dal Consiglio superiore degli Archivi di giudicare a scrutinio segreto i candidati ai suddetti concorsi per titoli, costituisce anche, come è stato rilevato dal Consiglio di Stato, una anomalia che si rende opportuno eliminare.

Alla stregua delle premesse considerazioni, è stato predisposto l'unito disegno di legge, inteso a sostituire la norma attributiva della indicata competenza al predetto organo collegiale con altra che la conferisca ad una apposita Commissione.

Questa è competente a formulare il proprio giudizio in tutti i concorsi per titoli previsti dalla legge 13 aprile 1953, n. 340, e, cioè, per la nomina ad Ispettore generale, a Soprintendente di 2ª classe ed a Direttore capo di 2ª classe, nonchè nei concorsi per i trasferimenti da sede a sede di Soprintendenza e di Direzione degli Archivi di Stato, indicati nell'allegato 2 della tabella A della predetta legge.

L'istituenda Commissione, in relazione ai compiti ad essa demandati relativi alla valutazione dei peculiari titoli di carriera e della produzione scientifico-professionale dei funzionari candidati, viene costituita da 4 rappresentanti del Consiglio superiore e da un funzionario dell'Amministrazione archivistica.

Il Consiglio superiore degli Archivi, nella seduta del 14 gennaio 1958, ha espresso parere favorevole in ordine al proposto disegno di legge.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

L'ultimo comma dell'articolo 4 della legge 13 aprile 1953, n. 340, è modificato come segue:

«Il giudizio nei concorsi, di cui agli articoli 241 e 242 del testo unico delle disposizioni concernenti lo Statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, è demandato ad una Commissione nominata con suo decreto del Ministro dell'interno e composta dal Vice Presidente del Consiglio superiore degli Archivi di Stato, che la presiede, dal Direttore generale della amministrazione civile o dal capo dell'Ufficio centrale degli Archivi di Stato, da due membri del Consiglio superiore degli Archivi di Stato designati dal Consiglio stesso, e dal Soprintendente dell'Archivio centrale dello Stato o da un funzionario della carriera direttiva degli Archivi di Stato avente qualifica di Soprintendente di 1ª classe o equiparata.

Le funzioni di Segretario sono disimpegnate da un funzionario dell'Amministrazione civile dell'interno o degli Archivi di Stato con qualifica non inferiore a direttore di sezione o equiparata».